



COMUNE DI OSILO

Provincia di Sassari

Disciplinare per la gestione di un elenco aperto di Operatori economici da interpellare nel corso del periodo 2017-2020, per l'esecuzione di lavori pubblici in caso di ricorso a procedure negoziate sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d. lgs n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 4 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 1 – Finalità

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione dell'elenco di operatori economici da interpellare per l'affidamento di lavori **di sola esecuzione di importo inferiore¹, pari o superiore a Euro 40.000,00 ed inferiori a Euro 1.000.000,00.** (N.B.: in applicazione dell'art. 27 della L. R. n. 24/2016 recante *“Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”* fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di cui al comma 5 dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 **il Comune di Osilo può non applicare il disposto di cui al comma 4 del medesimo articolo, ed appaltare lavori anche di importo superiore ad € 150.000,00**, avuto riguardo alla qualificazione della stazione appaltante ai sensi dell'art. 216 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 per cui i requisiti di qualificazione sono soddisfatti attraverso l'iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (A.U.S.A.) istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. **Dalla entrata in vigore del predetto D.P.C.M. tale elenco di operatori potrà essere utilizzato per l'affidamento di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 decadendo la possibilità per il Comune di Osilo di appaltare autonomamente lavori di importo superiore alla soglia predetta).**

Il Disciplinare è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti negli elenchi, nel rispetto dei **principi previsti dall'art. 30, comma 1 del D.lgs n. 50/2016 e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 recanti: “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”** approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016.

Al fine di **favorire l'accesso alle procedure di gara delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni**, il Comune di Osilo suddivide gli appalti in lotti funzionali nel rispetto delle seguenti condizioni:

- natura funzionale del lotto;
- possibilità tecnica di realizzazione;
- convenienza economica di realizzazione.

Nessun intervento può essere comunque artificiosamente frazionato al fine di sottoporlo alla disciplina del presente Disciplinare, qualora vi sia l'obbligo di ricorrere alle procedure ordinarie.

Il R.U.P. attiva preferibilmente le procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettere a), b) e c) del D.lgs n. 50/2016, fatta salva l'espressa previsione legislativa che consente di ricorrere alle procedure ordinarie, in ossequio al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e

¹ L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016. Resta comunque salva la facoltà espletabile dal R.U.P. di utilizzare l'elenco degli operatori economici.

rotazione, **motivando** in ordine ai presupposti di diritto e di fatto che consentono l'attivazione di tale procedura negoziata.

Il R.U.P. potrà decidere, in relazione ad uno specifico appalto, di non procedere alla scelta degli operatori economici da invitare tramite l'utilizzo dell'elenco, pubblicando uno **specifico "avviso preventivo"** esplicitando le motivazioni di tale scelta in relazione alle particolari caratteristiche dell'appalto; l'eventuale selezione dei soggetti da invitare fra quelli che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura deve essere comunque effettuata con **criteri oggettivi o tramite sorteggio pubblico**.

Il R.U.P., compatibilmente con la possibilità di individuare criteri e sub-criteri di tipo qualitativo in relazione alla natura dei lavori, si orienta sulla preferenza per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa rispetto al criterio del prezzo più basso, salvo le possibilità offerte dal Codice ed esperibili se ricorre l'opportunità e si motiva la preferenza per il criterio del prezzo più basso.

Per i lavori da eseguire con estrema urgenza e per gli affidamenti diretti l'elenco in oggetto costituisce solo riferimento non vincolante.

Verrà pubblicato a cadenza semestrale in una specifica sezione del "Profilo del committente" il report indicante il n. di inviti per singolo operatore economico ed il n. di affidamenti al medesimo operatore economico.

2 – Soggetti ammessi e qualificazione.

Sono ammessi a presentare istanza di inserimento nell'elenco tutti gli operatori di cui all'art. 45, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti prescritti per l'esecuzione dei lavori pubblici (**gli operatori economici possono iscriversi anche in R.T.C. – sono ammessi all'iscrizione i Consorzi – non sono ammesse iscrizioni attraverso l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento**):

- 1) per gli appalti di lavori di importo superiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità;
- 2) per gli appalti di importo pari o inferiore a € 150.000,00: attestazione SOA in corso di validità ovvero dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ss.mm.ii.;
- 3) il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.

L'operatore economico può richiedere l'iscrizione anche per più categorie.

Non esiste incompatibilità all'iscrizione quale impresa singola e quale membro di un operatore economico di natura plurisoggettiva, né per il consorzio e le proprie imprese consorziate, fermo restando che sussisteranno tutte le incompatibilità di legge per la partecipazione contemporanea alle singole procedure di gara.

L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

Art. 3 – Elenco

Verrà formato, tramite avviso da pubblicare su apposita sezione del "profilo del committente", un elenco articolato in sezioni secondo le categorie di opere generali e categorie di opere specializzate di cui all'allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

Nell'elenco verranno inserite tutte le imprese in possesso dei requisiti sopra richiamati, che presenteranno regolare domanda di iscrizione ai sensi del successivo articolo 4.

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le domande eventualmente presentate in data antecedente alla pubblicazione dell'avviso regolato dal presente Disciplinare non potranno essere prese in considerazione e dovranno essere nuovamente inoltrate con le modalità di seguito indicate.

Art. 4 – Modalità di presentazione delle domande e verifica delle stesse

L'operatore economico dovrà presentare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di iscrizione all'elenco redatta secondo il **modello allegato all'avviso**;
- 2) Dichiarazione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 redatta secondo il modello allegato all'avviso;
- 3) *(solo per le imprese in possesso dell'attestazione SOA)* dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatto secondo il modello allegato all'avviso, relativo al possesso dei requisiti di cui all'art. 90 D.P.R. 207/2010 ss.mm.ii..

La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.

Qualora la domanda, in sede di istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, la stazione appaltante inviterà l'impresa ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 8 giorni. La mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione e/o delle dichiarazioni richieste ad integrazione della domanda comporterà la non iscrizione all'elenco e gli operatori economici dovranno inoltrare nuovamente la domanda.

Le imprese saranno ritenute idonee ad essere iscritte all'elenco soltanto se la domanda risulti regolare e completa ovvero se sanata nei termini di cui al precedente comma.

Le ditte ritenute idonee verranno numerate all'interno di ogni sezione corrispondente alla specifica categoria di lavori indicata in istanza, secondo l'ordine di arrivo all'Ufficio Protocollo del Comune di Osilo.

Alle imprese verrà data comunicazione pec solamente della mancata iscrizione all'elenco.

Nel caso di domande pervenute da parte di operatori economici di natura plurisoggettiva per le quali risulti irregolare o non accoglibile l'istanza di un componente, l'iscrizione avverrà per quei componenti che hanno presentato regolarmente la domanda.

Art. 5 – Formazione e validità ed aggiornamento dell'elenco

L'elenco di cui all'art. 3 verrà formato dagli operatori economici che presenteranno domanda nei modi precedentemente descritti.

L'elenco così formato ha validità dal momento della sua approvazione fino al 31.12.2020.

La stazione appaltante prevede le modalità di revisione dell'elenco, con cadenza semestrale – o al verificarsi di determinati eventi, così da disciplinarne compiutamente modi e tempi di variazione (es.: cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La trasmissione della richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire via PEC e, a sua volta, l'operatore economico può darvi riscontro tramite PEC.

L'Amministrazione provvederà all'**aggiornamento** dell'elenco semestralmente (con inserimento delle nuove iscrizioni che verranno acquisite senza limitazione temporale) a queste scadenze: **30/06/2017, 31.12.2017, 30.06.2018, 31.12.2018, 30.06.2019, 31.12.2019, 30.06.2020, 31.12.2010.**

L'operatore economico alle suddette scadenze verrà inserito/numerato negli elenchi seguendo l'ordine di arrivo all'Ufficio protocollo, per essere invitato fin dalla data successiva a dette scadenze.

L'operatore economico è tenuto a informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti secondo le modalità fissate dalla stessa, nonché ogni ulteriore modifica della struttura aziendale che possa avere rilevanza ai fini dell'elenco.

L'avviso pubblico e l'elenco verranno approvati con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva e verranno pubblicati sul sito Internet Comune di Osilo in apposita sezione del profilo del committente; si procederà sempre con determinazione all'approvazione delle variazioni all'elenco alle predette scadenze.

Art. 6 – Verifiche

Il Comune si riserva di effettuare verifiche a campione sugli operatori economici iscritti, al fine di accertare il possesso dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione. L'operatore economico nei cui confronti detta verifica dovesse dare esito negativo sarà cancellato dall'elenco ai sensi dell'art. 8 del presente Disciplinare.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno dichiarare nuovamente sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario.

Per gli operatori economici iscritti nell'elenco, privi di attestazione SOA, l'Ente avvierà la verifica del possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 del DPR n. 207/2010 ss.mm.ii., contemporaneamente con l'invito alla procedura negoziata. Tali soggetti dovranno comprovare, entro il termine perentorio di presentazione dell'offerta, il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi autocertificati in fase di iscrizione.

L'accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti e dichiarati comporterà la cancellazione dall'elenco e l'esclusione dalla specifica procedura negoziata oltre alle ulteriori conseguenze di legge derivanti da false dichiarazioni.

La stazione appaltante esclude, altresì, dagli elenchi gli operatori economici che secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

Art. 7 – Modalità di utilizzo dell'elenco – Criterio di rotazione.

Verranno invitati alle procedure gli operatori economici in possesso dei **requisiti necessari per l'esecuzione dello specifico appalto**, con le seguenti modalità:

1) Il R.U.P. individua dalla sezione dell'elenco corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare, un numero di operatori economici almeno pari al doppio di quelli che intende invitare, nel rispetto del numero minimo previsto dall'art. 36 comma 2 lettere b) e c) del D.lgs n. 50/2016, motivando la scelta in base ai seguenti criteri oggettivi riguardanti:

- a) le pregresse esperienze contrattuali registrate dal Comune di Osilo nei confronti dell'impresa iscritta all'elenco;*
- b) specifica specializzazione dell'impresa nell'esecuzione di lavori analoghi rispetto all'appalto che si intende affidare, da motivare in modo adeguato;*
- c) l'iscrizione alla White List della Prefettura competente e/o il rating di legalità dell'impresa;*
- d) l'idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori (distanza chilometrica della sede legale ed eventuali sedi operative come registrate nel registro delle imprese);*
- e) eventuale possesso di certificazione di qualità rilevanti rispetto all'appalto che si intende affidare.*

2) Dalla lista degli operatori economici prescelti il R.U.P., prima di predisporre/assumere la determinazione a contrarre, provvederà al **sorteggio pubblico** del numero degli operatori economici da invitare in base a quanto stabilito dal R.U.P. medesimo, mediante algoritmi che, in base alla numerazione progressiva di iscrizione come sopra definita, in maniera casuale estraggono, dalla sezione corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare le ditte da invitare.

Il R.U.P. può anche non scegliere gli operatori economici da sorteggiare, procedendo direttamente ad effettuare il sorteggio pubblico fra tutti gli operatori (salvo quanto successivamente previsto per il criterio di rotazione) iscritti alla sezione dell'elenco corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare.

Qualora nella sezione dell'elenco corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare non sia iscritto un numero di operatori economici almeno pari al doppio di quelli che intende invitare, il R.U.P. procede ad invitare tutti gli operatori economici iscritti alla sezione dell'elenco corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare.

Qualora nella sezione dell'elenco corrispondente alla categoria prevalente del lavoro da affidare non sia iscritto un numero di operatori economici almeno pari al numero minimo previsto per legge, il R.U.P., salvo il ricorso alle procedure ordinarie, dovrà pubblicare uno **specifico “avviso preventivo”**; la selezione dei soggetti da invitare fra quelli che hanno manifestato l'interesse a partecipare alla procedura e quelli già iscritti nell'elenco verrà effettuata nei modi previsti da detto specifico avviso con **criteri di scelta oggettivi o tramite sorteggio pubblico**.

In base al criterio di rotazione dovranno essere escluse dalla scelta del R.U.P. (punto 1) le imprese già invitate, ed anche se aggiudicatrici, fino al 31 dicembre dell'anno in cui sono state sorteggiate per l'invito (punto 2), salvo il completo scorrimento della sezione dell'elenco corrispondente alla categoria prevalente per la quale sono state sorteggiate.

Art. 8 – Post informazione .

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene **l'indicazione dei soggetti invitati**.

Art. 9 – Cancellazione dall'elenco

L'Amministrazione cancella automaticamente dall'elenco le imprese ivi iscritte nei seguenti casi:

- 1) perdita di uno o più requisiti sia di ordine generale che di ordine speciale;**
- 2) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'impresa in sede di iscrizione;**
- 3) la ditta invitata non abbia partecipato, senza validi motivi, per tre volte consecutive alle gare;**
- 4) cessazione dell'attività, procedura di liquidazione o di fallimento;**
- 5) accertata negligenza o irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni affidate dal Comune di Osilo;**
- 6) richiesta di cancellazione da parte dell'impresa.**

Il procedimento di cancellazione è avviato con la comunicazione all'impresa dei fatti addebitati, con fissazione di un termine di quindici giorni per le controdeduzioni. Decorso tale termine in mancanza di controdeduzioni valide, la cancellazione diviene definitiva.

L'impresa potrà richiedere una nuova ammissione, attestando la rimozione dei problemi che ne avevano provocato la cancellazione, ad eccezione delle situazioni di cui ai punti 5 e 6.

10. Pubblicazione avviso, aggiornamento dell'albo

La pubblicazione dell'Avviso Pubblico sarà effettuata sul “Profilo del committente” del Comune di Osilo per **almeno trenta giorni**.

11. Trattamento dei dati Personali

In conformità all'art. 13 del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'elenco operatori economici.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge.

Come stabilito dall'art. 7 del predetto decreto, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare o far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori e/o variazioni.

Il titolare del trattamento è il Comune di Osilo con sede in Osilo, Via Sanna Tolu n. 30.

Con l'iscrizione all'elenco l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

Art. 12 – Disposizioni transitorie e norme di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Disciplinare si rinvia alla normativa vigente in materia.

I contenuti del presente Disciplinare (approvato con deliberazione di G. C. su proposta del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva) potranno subire revisioni annuali da approvare con deliberazione di G.C., qualora in contrasto con sopravvenute disposizioni legislative o modifiche alle Linee guida dell'ANAC emanate in materia ai sensi dell'art. 36 comma 7 del D.lgs n. 50/2016.

La validità dell'elenco potrà essere prorogata con deliberazione di G.C.